

N. 03456/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04021/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2015, proposto da: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Barra C.F. BRRBDT76E31B963S, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Comune di **Pignataro Maggiore** in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.338/14 pubblicata il 27/01/2014 nella parte in cui il Comune di **Pignataro Maggiore** è stato condannato a corrispondere all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di € 11.582,72 oltre interessi al tasso

legale a decorrere da ciascuna annualità di occupazione avvenuta con l'immissione in possesso del 11/10/1999 fino al deposito della predetta indennità presso la deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Letto il ricorso in ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, con il quale l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teano Calvi richiede l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.338/1, pubblicata il 27/01/2014, nella parte in cui il Comune di **Pignataro Maggiore** è stato condannato a corrispondere alla parte ricorrente - mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze- a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di € 11.582,72, oltre interessi al tasso legale a decorrere da ciascuna annualità di occupazione, avvenuta con l'immissione in possesso del 11/10/1999, fino al deposito della predetta indennità presso la deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

-2. Rilevato che il Comune resistente, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- 3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza indicata;
- 4. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte da CPA (art. 114), rileva che:
- a) sussiste la legittimazione passiva dell’intimato Comune, condannato con la sentenza azionata in questa sede al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme suindicate, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ovvero presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 - b) sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, essendo la sentenza divenuta definitiva, come da certificazione in atti, per non proposto appello nei termini di legge;
 - c) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenze in forma esecutiva ex art. 14 del D.L. 669/1996 (cfr., da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 09/03/2015, n. 1174);
 - d) il Comune resistente non si è costituito e non ha pertanto dato prova, come era suo onere, dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria (sull’onere della prova in materia di adempimento dell’obbligazioni vedi per tutte Cass. S.U. sent. n. 13533/2001);
- 5. Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella medesima, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie, ma non di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
- 5.1. Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e

versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle summenzionate spese di lite.

–6. Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso il Ministero dell'Economia delle Finanze delle somme liquidate nella medesima, con gli interessi come indicati, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.

7- Va, poi, ancora accolta, nei limiti e con la decorrenza di seguito precisata, la richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. .

La norma, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, *“salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”*, aggiungendo poi *“Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”* (periodo aggiunto dall'art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015),

7a- Nella vicenda data non si appalesano ragioni di iniquità o altre che si frappongano alla sua applicazione e quindi a che questo giudice dell'ottemperanza faccia utilizzo dello strumento individuato dal legislatore per indurre indirettamente l'amministrazione ad eseguire tempestivamente l'imposto ordine di pagamento, in considerazione di quanto sancito con la recente novella di cui all'art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015 laddove ha previsto che non possa considerarsi manifestamente iniqua la penalità di mora fissata in misura pari agli interessi legali.

Tanto, nella precisazione che, come affermato da condivisa giurisprudenza, e confermato dal legislatore con la recente novella, lo stesso (strumento) “*ovviamente non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria*” e che quindi “*la prevista penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza*” (Cons. Stato, sezione quarta, 12 novembre 2015, nn. 5167, 5168, 5169 e 5170, 16 giugno 2015, n. 2983, 22 maggio 2014, n. 2653), nel mentre il relativo termine finale va identificato nell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata, oppure, in mancanza del citato adempimento, “*con l'insediamento del Commissario ad acta*”, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute (Cons. Stato, ancora sezione quarta, 29 ottobre 2015, n. 4949; Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, 3 agosto 2015, n. 1031) con conseguente contestuale trasferimento del *munus* e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sezione terza, 30 maggio 2013, n. 2933, sezione quinta, 3 maggio 2012, n. 2547).

7b- Con riferimento alla misura della penalità di mora, ritiene il Collegio che la stessa debba essere ancorata sia al dato temporale relativo alla inosservanza del giudicato - essendo tale penalità strumento di coazione indiretta e rivestendo funzione compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza, attuata attraverso il Commissario ad Acta - sia all'ammontare delle somme di cui alla condanna rimasta ineseguita, e ciò in ragione della funzione sanzionatoria cui risponde *l'astreinte*, la quale è presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento dell'obbligo.

Ritiene, quindi, il Collegio che la quantificazione della relativa penalità debba essere effettuata in una misura percentuale rispetto alle somme di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di

commisurazione della penale da ritardata corresponsione al creditore della somma di denaro di cui alla pronuncia da ottemperare (Cfr. sul punto TAR Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

Sulla somma complessiva indicata nel giudicato andranno, pertanto, calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di *astreinte*, tenendo presente il diverso termine iniziale del maturare dei rispettivi interessi, come innanzi precisati, ai fini del computo dell'ulteriore somma da corrispondere.

Dette considerazioni, già espresse recentemente dalla Sezione (sentenza n. 00415/2016 del 27/01/2016) in relazione a ricorso deciso in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 208/2015, sono ora confermate, come innanzi precisato, dall'articolo 114, comma 4, lettera e), secondo periodo, aggiunto dall'art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015 secondo cui : «. *Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali*».

-8. In caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per ottemperare, si nomina sin d'ora Commissario *ad acta* il prefetto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta o il dirigente dallo stesso delegato che – nella veste di “*ausiliario del giudice*” (Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 15 settembre 2015, n. 4299) – entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell'effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

–8.1. Le spese per l'eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune resistente si liquidano come da dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

–9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della peculiarità del contenzioso e dell'importo azionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di **Pignataro Maggiore**, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione alle sentenze azionate di cui in epigrafe nei sensi e termini sempre in motivazione indicati.

Accoglie altresì la domanda di corresponsione della sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nell'ipotesi di inottemperanza dell'Amministrazione, da determinarsi come in motivazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza.

Pone le spese per la funzione commissariale, liquidate in euro 700,00 (settecento/00), a carico del Comune resistente.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre i.v.a., c.n.a.p. e rimborso spese come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)